DECRETO RETTORALE N. 462/2014

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012 e in particolare l'art. 20 comma 1, in base al quale le attività del Consiglio degli Studenti sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato dal Rettore;

visti i DD.RR. n. 649/2012 del 6/12/2012, n. 663/2012 del 12/12/2012 e n. 150/2014 del 16/04/2014 con il quale è stato emanato e riformulato il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti;

visto il D.R. n. 409/2014 del 7/11/2014 con il quale è stato ricostituito il Consiglio degli Studenti;

visto il verbale del Consiglio degli Studenti del 20/11/2014, dal quale risulta modificato, a maggioranza assoluta dei componenti, l'art. 3 del proprio Regolamento di funzionamento;

DECRETA

1. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti è riformulato nel testo di seguito riportato:

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI URBINO
NORME INTERNE DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Natura e funzioni del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti a livello di ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
   a) gli ordinamenti didattici;
   b) i regolamenti delle attività didattiche e degli studenti;
   c) l'attuazione del diritto allo studio;
   d) l'efficienza dei servizi;
   e) le attività di tutorato e di orientamento;
   f) i contributi alle spese per la didattica, richiesti agli studenti.

3. È organo deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.

4. È formato dagli studenti eletti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università, ai Dipartimento e Senato Accademico, all'ente di gestione del diritto allo studio. È presieduto da un Presidente eletto nel proprio interno, che rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti.

5. L'Università fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.

6. Oltre alle competenze di cui al commi precedenti, e a quelle previste dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo il CdS (Consiglio degli Studenti):
   a) Può formulare proposte e può essere sentito dal Rettore su altre materie di interesse generale per l'Università dando risposta entro 20 giorni;
   b) Presenta al Rettore, ogni anno una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
   c) Può rivolgere quesiti al Rettore circa fatti o eventi di rilevanza locale riguardanti e non solo, la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 20 giorni.

7. I componenti del CdS sono appaltati come Consiglieri degli Studenti Universitari, di seguito chiamati Consiglieri.
Art. 2  
Fondi destinati alle attività culturali  

1. Il Consiglio incentiva l’associazionismo studentesco attraverso la promozione di attività culturali, formative e del tempo libero auto-gestite dagli studenti. Il Consiglio degli Studenti provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

2. Ogni associazione o gruppo di studenti che ne faccia richiesta può accedere alla ripartizione dei fondi stanziati secondo tempi e modalità stabiliti dai regolamenti d’Ateneo e dal “Regolamento speciale per la ripartizione dei fondi destinati alle attività culturali, formative e del tempo libero auto-gestite dagli studenti”.

3. Il Consiglio degli Studenti ripartisce i fondi secondo i principi d’uguaglianza ed equità. A tal fine nessuna associazione o gruppo di studenti può ricevere finanziamenti superiori al 20% del fondo stanziato per l’anno corrente. Inoltre una stessa attività promossa da più di un gruppo o associazione non può ricevere un finanziamento superiore al 20% del fondo stanziato per l’anno corrente.

4. La “Commissione permanente attività culturali, sociali e aggregative” al fine della ripartizione svolge il lavoro di promozione e pubblicizzazione del fondo, cura i rapporti con le associazioni e i gruppi, raccoglie le domande e stila la graduatoria finale; controlla inoltre che le attività si svolgano secondo le modalità precedentemente stabilite. Il CdS delibera in merito alla relazione prodotta dalla Commissione permanente.

5. Qualora il voto sia contrario la relazione torna alla commissione che dovrà scrivere una nuova relazione per riproporla al consiglio.

Art. 3  
Insediamento ed elezione dell’Ufficio di Presidenza  

1. Il CdS è insediato ufficialmente dopo la prima convocazione, richiesta dall’Università entro 15 giorni dalla nomina dei consiglieri. Il C.d.S., nella prima seduta, è convocato e presieduto dallo studente eletto o dalla studentessa eletta nel C.d.A. dell’Università con il maggior numero di voti della lista e di preferenza.

2. Il CdS elegge, nella prima seduta, l’UdP tra i suoi componenti. Ognuno esprime un voto per un candidato. Ognuno esprime il voto per una terna di candidati destinati a ricoprire le singole funzioni dell’UdP.

3. Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature nominali espresse dai gruppi consiliari all’inizio dei lavori della prima seduta. Ogni gruppo consiliare può esprimere una sola candidatura. È eletto Presidente il Consigliere che raggiunge nella prima tornata elettorale la maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso di mancata elezione si procede con una seconda votazione a maggioranza relativa dei voti espressi. In base ai risultati della stessa votazione, è eletto Vicepresidente il Consigliere che risulterà secondo per numero di preferenze.

4. L’elezione del Segretario si attua mediante altra votazione, successiva a quella del Presidente e del Vicepresidente, e si applica, in quanto compatibile, la stessa procedura elettorale.

5. L’elezione dell’UdP è preceduta dalla presentazione e dalla discussione delle candidature.

6. Le modalità di votazione per le suddette designazioni elettive sono disciplinate dall’Art. 16 del presente Regolamento.

Art. 4  
Funzione del Presidente  

1. Il Presidente rappresenta il CdS, ne convoca e presiede le sedute, ne coordina i lavori, assicura l’esecuzione delle delibere. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del CdS, salvo sfiducia da parte del consiglio.
2. Il Presidente assicura l'osservanza del regolamento e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere, temporaneamente o, sentito l'Ufficio di Presidenza, definitivamente la seduta.
3. Il Presidente dirige e modera la discussione in aula.
5. Il Presidente nomina, in caso di urgenza, temporaneamente, i consiglieri che dovranno prendere parte ad eventuali commissioni istituite dagli organi d'Ateneo.
6. Insieme ai coordinatori delle commissioni e al Segretario redige la relazione annuale sulla condizione studentesca.
7. Ha la facoltà di richiedere ai singoli consiglieri di produrre un resoconto su singole questioni di particolare rilevanza e di interesse generale.
8. Il Presidente del Consiglio degli Studenti ha diritto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale di Urbino in qualità di Consigliere comunale aggiunto degli Studenti, così come disposto dall'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11 dello Statuto del Comune di Urbino.

Art. 5
Composizione e funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'UdP è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vicepresidente del CdS.
2. L'UdP è eletto in base a mozioni con le quali i singoli gruppi candidano contestualmente tre consiglieri alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario indicando per ciascun eleggente la carica alla quale è candidato.
3. All'UdP sono assicurati le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
4. In caso di assenza del presidente le funzioni d'aula sono svolte dal vicepresidente.

Art. 6
Gruppi di lavoro

1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento su singole questioni, il Consiglio può istituire gruppi temporanei di lavoro.
2. I gruppi di lavoro eleggono al loro interno, per presiedere le sedute ed organizzare i lavori, un coordinatore ed un segretario.
3. I gruppi di lavoro si riuniscono, di regola, in occasione delle sessioni del Consiglio; possono tutta via riunirsi in data diversa, per iniziativa del Presidente, del coordinatore, o di almeno un terzo dei componenti.
4. I lavori dei gruppi non possono svolgersi in concomitanza con le sedute del CdS.
5. L'ordine del giorno delle riunioni dei gruppi di lavoro è tempestivamente comunicato a tutti i componenti del Consiglio.
6. Ai gruppi di lavoro si aggiunge il Presidente o un suo delegato.

Art. 7
Commissioni permanenti

1. Il Consiglio entro tre mesi istituisce al suo interno tre commissioni permanenti: Commissione Università e didattica; Commissione diritto allo studio, servizi e rapporti con la città; Commissione attività culturali sociali e aggregative.
2. Alle commissioni spetta il lavoro di approfondimento e di analisi delle tematiche inerenti al loro campo di interesse.
3. Il consiglio determina il numero di consiglieri che compiono ciascuna commissione tenendo conto del numero e della consistenza di ciascun gruppo consiliare.
4. I Coordinatori delle commissioni sono designati attraverso elezione. Si procede alla presentazione di almeno tre candidature nominali. Segue una votazione a scrutinio segreto in cui ciascun consigliere esprime una sola preferenza, sono eletti coordinatori i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi. La carica di Coordinatore è incompatibile con quelle di Presidente, Vicepresidente, Segretario e di Consigliere di CdA Università e CdA dell’Ente per il Diritto allo studio.

5. I coordinatori dichiarano quale commissione preferirebbero coordinare, in base alle preferenze da essi espressi si assegnano le commissioni. Nel caso in cui le preferenze si sovrapponessero il Presidente decide quale preferenza deve essere disattesa. I coordinatori sono a tutti gli effetti membri delle commissioni che presiedono, vengono perciò contati come membri del loro gruppo di origine.


7. Il consiglio attribuisce tramite delibera un numero di posti per ogni commissione proporzionale al numero dei componenti di ciascun gruppo consiliare. Nel caso in cui un gruppo consiliare sia composto da un numero di membri inferiore a tre o di un numero superiore a tre ma non suo multiplo, il capo gruppo dichiuderà in quale delle tre commissioni il gruppo consiliare preferisce essere maggiormente rappresentato. Nel caso in cui l’espressione delle preferenze superasse il numero dei componenti precedentemente stabilito il Presidente decide quale preferenza deve essere disattesa. Una volta stabiliti numerosità di ciascuna commissione e numero di componenti per ciascun gruppo si procede ad una votazione per ognuna delle tre commissioni. Ogni consigliere può scrivere nella scheda (nominale) un numero di nomi non superiore a quello attribuito al proprio gruppo di appartenenza, e risultano eletti i consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Ogni consigliere può far parte di una sola commissione;

8. il Presidente partecipa alla designazione dei membri delle commissioni, ma non può far parte di nessuna di esse.


---

**Art. 8**

**Costituzione dei Gruppi Consiliari**

1. I consiglieri devono aggregarsi, all’interno del CdS in Gruppi Consiliari.

2. I consiglieri che decidono di costituire un Gruppo Consiliare, devono selezionare tra loro un referente che indichi al Presidente il nome del Gruppo.

3. I Gruppi non possono essere formati da un numero di Consiglieri inferiore a 2 e i Gruppi inferiori a tale numero, o i Consiglieri che decidono di non entrare a far parte di nessuno dei Gruppi consiliari costituitisi, rientrano all’interno del Gruppo Misto.


5. Ogni Gruppo consiliare elegge al suo interno un Capo gruppo e un suo vice.

6. Il Capo Gruppo ha il ruolo di rappresentante del Gruppo in cui è stato eletto e riporta la volontà dello stesso all’Ufficio di Presidenza a cui può far pervenire, con largo anticipo, punti di discussione da inserire all’interno dell’Ordine del Giorno del Consiglio successivo.

7. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Capo Gruppo e il Presidente non può aderire a nessun Gruppo Consiliare.

8. I Capi Gruppo confluiscono all’interno dell’Assemblea dei Capi Gruppo.
9. L’Assemblea ha il ruolo di indicare le volontà dei singoli Gruppi all’Ufficio di Presidenza ma non ha alcun potere decisionale. Può essere convocata dal Presidente per sentire il parere dei Capi Gruppo su specifiche tematiche da affrontare all’interno del CdS o per redimere diatribe all’interno dello stesso.

10. La convocazione dell’Assemblea dei Capi Gruppo è prerogativa del Presidente. I Capi Gruppo possono però richiedere allo stesso di sentire l’Assemblea su specifici argomenti.

11. L’Assemblea dei Capi Gruppo può essere convocata in qualunque momento dal Presidente che la presiede in ogni adunanza, coadiuvato del Segretario.

12. Se necessario, il Presidente può sospendere la seduta del CdS per sentire l’Assemblea dei Capi Gruppo.

Art. 9
Audizioni

1. Relativamente a specifici argomenti, il CdS può effettuare audizioni, con la richiesta dell’UdP o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Relativamente a specifici argomenti, le commissioni permanenti possono effettuare audizioni, con la richiesta del coordinatore e di almeno la metà delle commissioni, nominati dal Consiglio degli Studenti.

Art. 10
Designazione e funzione dei relatori

1. I gruppi di lavoro e le commissioni permanenti designano i componenti incaricati di stendere il testo delle relazioni sulle questioni ad essi affidate e di illustrarle al Consiglio. In caso di divergenze sostanziali, il gruppo di lavoro e le commissioni permanenti possono designare due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza.

Art. 11
Sessione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno nove volte l’anno sulla base di un calendario indicativo e prestabilito dall’UdP. Si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Rettore o di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. In questi casi la riunione avviene entro 15 giorni.

Art. 12
Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione prevede l’indicazione dell’ordine del giorno ed è inviata per posta elettronica e con avviso telefonico, con invio almeno dieci giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d’urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata con gli stessi mezzi a domicilio almeno 48 ore prima della data fissata.

2. La convocazione è affissa alla bacheca dell’Università.

3. La documentazione relativa all’ordine del giorno è a disposizione dei componenti del Consiglio al momento della convocazione.

4. Tutti gli atti e i provvedimenti sono redatti e depositati nell’archivio del CdS, a cura del Segretario, il quale provvede altresì a stamparli e a metterli a disposizione dei consiglieri richiedente e aggiuggerli nell’apposita bacheca.
Art. 13
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il consigliere decade ove si verifichi uno degli impedimenti indicati dai regolamenti d’Ateneo.

Art. 14
Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio dedotti, prima dell’appello, gli assenti giustificati. In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.
2. La giustificazione può essere medica o a causa di impegni accademici quali esami, consiglio di facoltà, consiglio di amministrazione e deve essere presentata al Segretario prima dell’inizio della seduta del consiglio.
3. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di un’ora: in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la sospende.

Art. 15
Ordine della discussione

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l’ordine e le modalità di discussione e di votazioni sui singoli argomenti all’ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Il Presidente è tenuto ad assicurare un tempo minimo di parola di 3 minuti ad ogni singolo consigliere, per ogni punto inserito all’ordine del giorno.
3. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono. Il termine per la presentazione degli emendamenti ad un qualsiasi documento in approvazione è fissato per l’inizio della discussione sul punto in questione.
4. Il presentatario ha la facoltà di ritirare l’emendamento.

Art. 16
Forma delle votazioni

1. L’espressione del voto è, di norma, palese, e si effettua per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto e su richiesta di almeno 1/4 dei membri del Consiglio, e solo su tematiche di particolare rilevanza.
3. Per le designazioni elettorali, il voto di ogni componente del Consiglio è singolo, anche quello del presidente per cui viene eletto chi raggiunge il numero più alto di voti.
4. Qualora il voto sia segreto e si dovesse raggiungere la parità, sai procede ad una seconda votazione dove il presidente inserirà nell’urna due schede.

Art. 17
Validità delle votazioni

1. La votazione è valida se ad essa prende parte almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Il Presidente si assicura del numero legale prima di ogni votazione.
Art. 18
Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute è redatto in forma sintetica dal segretario.
2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al segretario verbalizzante.
3. Il verbale è disponibile presso l'ufficio di presidenza e affisso alla bacheca dell'università. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.

Art. 19
Informazione

1. È istituito il "Bollettino Ufficiale del CdS" nel quale sono pubblicate le deliberazioni di carattere generale adottate dal Consiglio. Esse sono divulgate altresì con sistemi informatici.
2. Il responsabile del "Bollettino Ufficiale del CdS" è il segretario che si avvale di collaboratori all'interno del consiglio.

Art. 20
Mozione di sfiducia del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. La mozione di sfiducia del l'ufficio si presidenza deve essere motivata e sottoscritta almeno 113 dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
2. La mozione di sfiducia è depositata presso la segreteria che ne dà immediata comunicazione al Consigliere Anziano.
3. La discussione è aperta dal primo firmatario, successivamente prende la parola il Presidente. In seguito possono intervenire tutti i Consiglieri.
4. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto la mozione viene posta ai voti, a scrutinio palese, per appello nominale.
5. Per il Vicepresidente e il Segretario è ammessa la mozione di sfiducia individuale, con i medesimi requisiti di cui al comma 1. In caso di sfiducia ad uno dei membri dell'ufficio di presidenza che non sia il presidente, si procede a elezione del singolo membro sfiduciato, applicando, ove compatibili, le norme per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

Art. 21
Petizioni di gruppi di studenti

1. Un gruppo di almeno 50 studenti firmatari può presentare petizioni al Consiglio degli Studenti.
2. Un rappresentante espone la petizione al consiglio, rimane a disposizione del consiglio per chiarimenti, abbandona l'aula durante la discussione e la votazione.
3. La petizione deve pervenire in forma scritta al segretario, corredata delle firme dei presentanti, almeno 10 giorni prima della seduta del CdS.

Art. 22
Modifiche del regolamento

1. Le modifiche della presente normativa sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta, del componenti in carica del Consiglio.
2. Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato nell'elbo dell'Università e sarà consultabile sul sito internet dell'Università www.unlurb.it alla voce "Studenti" – "Consiglio degli Studenti".

Urbino, 9 DICEMBRE 2014

IL RETTORE
Vilberto Stocchi

[Signature]